



**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE
E CONTROLLO REDATTO AI SENSI
DEL D.LGS. N. 231/2001 DELLA**

EDITORIALE DOMUS S.P.A.

TERZO AGGIORNAMENTO

**APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
CON DELIBERA DEL 5 MAGGIO 2015**

PARTE GENERALE



SOMMARIO

1. IL D.LGS. 231/2001 NOTAZIONI INTRODUTTIVE	4
1.1 DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231, “DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA, A NORMA DELL’ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 29 SETTEMBRE 2000, N. 300”.	4
1.2 LA LEGGE DELEGA	6
2. PRINCIPI E REQUISITI	8
2.1 I SOGGETTI INTERESSATI	8
2.2 RESPONSABILITÀ DELL’ENTE	9
2.3 ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ DELL’ENTE	10
3. MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE	11
3.1 REQUISITI	11
4. L’ATTUAZIONE DEL D.LGS. 231/2001	13
4.1 EDITORIALE DOMUS S.P.A.	13
4.2 INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER L’ATTUAZIONE DEL D.LGS. 231/2001	13
4.3 SISTEMA DISCIPLINARE	14
5. L’ORGANISMO DI CONTROLLO DI EDITORIALE DOMUS S.P.A.	15
5.1 INDIVIDUAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO INTERNO (O.D.V.)	15
5.2 FUNZIONI E POTERI DELL’ORGANO DI CONTROLLO INTERNO (O.D.V.)	15
6. I REATI DI CUI AL D.LGS. 231/2001	18
6.1 ARTICOLO 24	18
6.2 ARTICOLO 24 BIS (LEGGE 18 MARZO 2008, N. 48)	21
6.3 ARTICOLO 24 TER (LEGGE 15 LUGLIO 2009, N. 94, ART. 2, CO. 29)	22
6.4 ARTICOLO 25	23
6.5 ARTICOLO 25 BIS (MODIFICATO DALLA LEGGE N. 99 DEL 23/07/09)	28
6.6 ARTICOLO 25 BIS 1 (ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE N. 99 DEL 23/07/09)	33
6.7 ARTICOLO 25 TER	33



6.7.1	L'IMPEDITO CONTROLLO	39
6.7.2	LE OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI	40
6.7.3	L'OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA	42
6.8	ARTICOLO 25 QUATER	43
6.9	ARTICOLO 25 QUATER 1	44
6.10	ARTICOLO 25 QUINQUES	44
6.11	ARTICOLO 25 SEXIES	45
6.12	ARTICOLO 25 SEPTIES	46
6.13	ARTICOLO 25 OCTIES	46
6.14	ARTICOLO 25 NOVIES (ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE N. 99 DEL 23/07/09)	47
6.15	ARTICOLO 25 NOVIES (ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE N. 116 DEL 3 AGOSTO 2009)	48
6.16	REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.LGS. N. 121 DEL 7 LUGLIO 2011]	48
6.17	IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES, D.LGS. 231/01) [DECRETO LEGISLATIVO 16 LUGLIO 2012, N. 109]	60
7.	AREE DI CRITICITÀ EFFICIENTI PER LA PERPETRAZIONE DEI REATI	61
7.1	OBIETTIVI PERSEGUITI ED ADOZIONE DEL MODELLO	63
7.2	FUNZIONE DEL MODELLO E SUOI PUNTI ESSENZIALI	64



1. IL D.LGS. 231/2001 NOTAZIONI INTRODUTTIVE

1.1 DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231, “DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA, A NORMA DELL’ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 29 SETTEMBRE 2000, N. 300”.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001 n. 140 del D.Lgs. 231/2001, che ha ad oggetto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche conseguente alla perpetrazione di un reato, determinato dall’intento di procurare a queste vantaggi, il Legislatore ha inteso assolvere un obbligo giuridico che discende dalle molte raccomandazioni del Consiglio d’Europa, che si è pronunciato in materia sin dal 1988, nonché da Protocolli e Convenzioni ratificati dall’Italia nel corso degli ultimi anni.

A tal proposito, devono citarsi la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle comunità europee (Bruxelles il 26.07.1995) e del suo primo protocollo (Dublino, 27.09.1996), la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione di pubblici ufficiali stranieri (Bruxelles il 26.05.1997) e la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Parigi il 17.12.1997). Il legislatore ha inteso altresì mettersi al passo con le legislazioni di molti Stati Europei e del mondo occidentale che già prevedono una chiara responsabilità penale delle persone giuridiche. Invero la legislazione penale italiana non prevede la responsabilità penale delle persone giuridiche vigendo infatti il principio, ben evidenziato da un antico brocardo di romanistica memoria, secondo cui *societas delinquere non potest*. Detto principio è utilizzato nella interpretazione letterale dell’articolo 27 della Carta Costituzionale che recita:



- “la responsabilità penale è personale”;
- “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.

Si evidenzia come l'autore di un reato possa essere esclusivamente una persona fisica. L'impianto stesso dell'intero sistema penale impone di rapportare una violazione di legge ad un autore che sia persona fisica. Il riferimento va immediatamente agli articoli 42 e 43 del Codice Penale che sanciscono la attribuibilità di una violazione di legge penalmente rilevante solo previa valutazione dell'elemento soggettivo del reato, ossia del dolo o della colpa, rapportando così la violazione di legge al concetto di persona fisica. Si fa riferimento poi alla disposizione contenuta all'articolo 197 del Codice Penale, che prevede una obbligazione civile delle persone giuridiche per il caso di insolvenza della persona fisica che ne abbia la rappresentanza o dell'amministrazione condannata al pagamento di multe o ammende. E' bene evidenziare però che da tempo esiste una parte della dottrina penalistica che sostiene la possibilità di superare lo sbarramento dettato dalle disposizioni contenute dall'art. 27 della Costituzione, prevedendo questa una mera responsabilità per fatto proprio, tant'è che nella relazione del Governo al Decreto Legislativo, il Legislatore Delegato ha sostenuto: “da un punto di vista teorico non si sarebbero incontrati insuperabili controindicazioni alla creazione di un sistema di vera e propria responsabilità penale degli Enti. Sul punto può dirsi oltretutto superata l'antica obiezione legata al presunto sbarramento dell'articolo 27 della Costituzione e cioè della possibilità di adottare il principio di colpevolezza alla responsabilità degli Enti”.

Intuibile e comprensibile l'esigenza del Legislatore di adeguarsi alle mutate esigenze dell'economia globalizzata, rapportandosi alle legislazioni Europee più evolute, anche considerando che molti reati trovano più facile realizzazione proprio mediante l'utilizzo di strutture societarie, senza però sottacere che il sistema realizzato, dai più definito come *tertium genus* a cavallo tra il diritto penale ed il diritto amministrativo, sia un vero e proprio ibrido.



Ed invero la responsabilità dell'Ente è definita amministrativa, sebbene l'impianto procedurale abbia inequivocabile natura penale; si pensi solo all'iscrizione dell'Ente nel registro delle notizie di reato, alla sua costituzione in giudizio con la nomina di un difensore e alla obbligatorietà della nomina di un difensore di ufficio in mancanza di quello di fiducia (art. 40).

Non da ultimo si noti che se l'ente non si costituisce in giudizio sarà dichiarato contumace (art.41), che gli è riconosciuta la possibilità di aderire ai riti alternativi e che può subire l'applicazione di misure cautelari; tutti argomenti che caratterizzano il processo penale. Ben si sarebbe potuto fare tesoro dell'opportunità che l'adeguamento alle disposizioni comunitarie forniva per definire una volta per tutte la responsabilità penale delle persone giuridiche in termini certi ed inequivocabili attraverso l'adozione di precetti chiari, al riparo da future interpretazioni, in termini di supplenza, della Magistratura precedente.

Il Decreto è suddiviso in quattro capi, con quattordici sezioni e consta di 85 articoli.

Il capo I afferisce alla responsabilità amministrativa degli Enti, il capo II alla responsabilità patrimoniale ed alle vicende modificative, il capo III - relativo al processo di accertamento ed alla applicazione delle sanzioni amministrative - è quello che attiene al processo vero e proprio, mentre il capo IV regola l'attuazione e il coordinamento.

1.2 LA LEGGE DELEGA

Con la legge 29 settembre 2000, n.300, il Legislatore, oltre ad aver provveduto alla ratifica delle Convenzioni europee e della Convenzione OCSE concernenti la lotta alla corruzione internazionale, ha conferito (art. 11) una delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica che non svolgano funzioni di rilievo costituzionale, in relazione alla commissione di una consistente tipologia di reati da parte di soggetti interni agli enti medesimi.



E' pertanto la legge delega ad aver aperto lo scenario – del tutto nuovo per l'ordinamento italiano – del superamento del principio *societas delinquere non potest*, scenario poi compiutamente realizzatosi con la promulgazione del Decreto Legislativo 231/2001.

Questo atto normativo ha individuato i principi e i criteri direttivi che hanno guidato il Governo nella redazione del testo del citato Decreto Legislativo. Già in questa sede sono stati individuati gli enti destinatari della normativa in discorso, i soggetti le cui condotte criminose sono riconducibili alla responsabilità dell'ente di appartenenza, le tipologie sanzionatorie, la procedura da applicare e i casi di esclusione della responsabilità dell'ente. E' interessante osservare che il Legislatore Delegante aveva previsto la configurazione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in relazione alla commissione di un ampio elenco di reati, che solo parzialmente è stato poi recepito nel testo del decreto legislativo. La Delega prevedeva infatti la responsabilità in relazione non solo alla commissione di taluni reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio (art. 11, comma 1, lettera a), ma anche alla commissione di reati relativi alla tutela della incolumità pubblica (lettera b), in materia di sicurezza sul lavoro (lettera c), di tutela ambientale e del territorio e di beni culturali (lettera d). Deve evidenziarsi altresì che le tipologie di illecito cui tale sistema si applica è comunque suscettibile di continue integrazioni, rese opportune o necessarie dall'evolversi delle esigenze normative. Chiaro esempio della elasticità della normativa in questo senso è costituito dalle integrazioni apportate al D.Lgs. 231/01, nello spirito della Delega, dall'art. 6, legge 409/01 e dall'art. 3, D.Lgs. 61/02.



2. PRINCIPI E REQUISITI

2.1 I SOGGETTI INTERESSATI

L’emanazione di una Legge impone ai suoi interpreti un compito preliminare: individuare quali sono i soggetti destinatari della normativa e chiamati all’osservanza. Nel caso in specie già la lettura del frontespizio del Capo I dà la dimensione della necessità del Legislatore di utilizzare un termine generico quale “ENTE” per fare rientrare tra i destinatari del Decreto più soggetti appartenenti a differenti figure giuridiche. L’articolo 1, nei suoi tre commi, riesce a dare, pur nella sua sinteticità, una puntuale indicazione del campo di azione della norma: responsabilità per illeciti amministrativi dipendenti da reato. Quindi individua i soggetti interessati: enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica, ovvero le persone giuridiche ex art. 12 del Codice Civile, le società ex art.13 del Codice Civile sia che abbiano personalità giuridica che prive della stessa. Ma sono le esclusioni indicate al comma terzo che tracciano definitivamente i confini di applicabilità del Decreto che “Non si applica allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”. Con tale decisione il Legislatore non si è discostato dalle enunciazioni imposte dalla Legge delega al secondo comma dell’articolo 11 ed ha incluso anche gli enti pubblici territoriali quali Regioni, Province e Comuni, quindi gli enti pubblici non economici, che sono quegli enti che esercitano pubblici poteri e in cui si articola l’amministrazione Statale. Sono altresì esclusi gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, quali i sindacati ed i partiti politici, espressamente previsti dagli articoli 39 e 49 della Carta Costituzionale.



2.2 RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

La disposizione contenuta all'articolo 5 pone in evidenza come la violazione di legge posta in essere dal dipendente o dirigente o da chi abbia funzioni di rappresentanza debba essere orientata a favorire l'ente e quindi perpetrata nel suo interesse o a suo vantaggio, escludendosi, al quarto comma, qualsivoglia responsabilità dell'ente nel caso in cui detti dipendenti o dirigenti abbiano agito nell'interesse proprio. La distinzione, che appare così netta nei precetti indicati, nella pratica quotidiana non mancherà di creare difficoltà interpretative.

E' facile immaginare che vi possa essere commistione nel comportamento del dipendente o dirigente che tende a realizzare un interesse proprio nell'esercizio di una attività aziendale, ottenendo così un vantaggio personale e diretto, ma perseguendo un risultato positivo per l'ente. Indubbiamente potrà essere di aiuto un rigido sistema di prevenzione basato sulla divisione dei poteri che meglio potrà evidenziare all'interprete l'elemento soggettivo del reato, il dolo, ovvero l'effettiva volontà del soggetto che perpetra la violazione di legge.

Quindi, tanto più elevato sarà il sistema di prevenzione, tanto più facilmente l'ente potrà dimostrare che l'azione cui il proprio dipendente o collaboratore ha dato corso fosse esclusivamente *pro domo sua* e non nell'interesse o a vantaggio dell'ente. E' bene evidenziare come la responsabilità dell'ente sussista anche quando non sia stato identificato l'autore materiale del reato, o anche quando lo stesso, identificato, non sia imputabile.

Da questa disposizione si intende chiaramente come il legislatore abbia dato particolare rilievo all'elemento oggettivo del reato, ovvero all'azione posta in essere e al conseguente risultato di interesse e vantaggio per l'ente.



2.3 ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

Gli articoli sei e sette del Decreto prevedono i casi di estraneità dell'ente per l'attività dei dirigenti e più propriamente “delle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano anche di fatto, la gestione o il controllo dello stesso” se:

- l'organo dirigente ha adottato un sistema di gestione ed organizzazione idoneo a prevenire i reati;
- è stato costituito un organismo, all'interno dell'ente, dotato di poteri di intervento e di controllo sui sistemi di organizzazione e gestione;
- l'attività posta in essere dalle persone che hanno violato i sistemi di gestione ed organizzazione è stata chiaramente fraudolenta;
- l'organo di controllo ha esercitato adeguata vigilanza.

L'articolo sette si riferisce ai dipendenti e prevede la estraneità dell'ente dall'azione fraudolenta di questi nel caso siano stati adottati Modelli di organizzazione e gestione adeguati.



3. MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

3.1 REQUISITI

Alcune disposizioni contenute negli articoli sei e sette del D. Lgs. 231/01 definiscono i modelli di organizzazione e gestione e ne tratteggiano i requisiti di efficacia. La esatta definizione e configurazione dei modelli è di rilievo assoluto, considerato che, nell'ipotesi in cui sia commesso un reato tanto da persone con funzioni apicali quanto da persone ad esse sottoposte, l'ente non risponde se è possibile provare l'adozione ed attuazione di "modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi". L'onere di dotarsi di tali modelli risponde alla funzione preventiva cui si ispira il nuovo sistema e comporta una maggiore razionalizzazione nell'impiego delle risorse e nella predisposizione dei controlli interni, già presenti in molte realtà aziendali di notevoli dimensioni. Pertanto i modelli di organizzazione, gestione e controllo costituiscono il cuore dell'attività di prevenzione che l'ente deve attuare per andare esente da responsabilità derivante dalla commissione di reati da parte di dirigenti o dipendenti. Di pregnante significato in quest'ottica è la prescrizione contenuta alla lettera c) del comma 1 dell'art. 6, secondo cui il Modello organizzativo adottato dall'ente deve essere congegnato in modo tale da consentire soltanto una elusione fraudolenta.

Il comma 2 dell'art. 6 stabilisce analiticamente i requisiti cui i modelli devono rispondere ai fini della loro efficacia. In particolare essi devono:

- ✓ individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- ✓ prevedere specifici protocolli interni diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- ✓ individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- ✓ prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;



- ✓ introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Dall'insieme delle succitate prescrizioni emerge che i Modelli devono introdurre - dopo avere effettuato una adeguata ricognizione delle aree a rischio di reato - precisi paradigmi procedurali cui attenersi nella formazione ed attuazione delle scelte aziendali.

Tuttavia il Legislatore delegato non ha predeterminato il contenuto dei moduli organizzativi, considerata l'eterogeneità degli enti destinatari della normativa. Tale considerazione è resa esplicita dalla previsione che i modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare osservazioni sulla idoneità di tali modelli a prevenire i reati (art. 6, comma 3). Va precisato che i modelli in esame dovranno diversificarsi in relazione allo specifico rischio-reato da prevenire.

Il decreto opera una netta distinzione tra i soggetti in posizione apicale e i soggetti sottoposti alla altrui direzione, il che è reso evidente anche dalla scelta del Delegato di dedicare alla questione due distinti articoli, l'art. 6 (Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente) e l'art. 7 (Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente). Tale differenziazione tuttavia afferisce sostanzialmente ai criteri di imputazione soggettiva della responsabilità e non alla struttura dei modelli organizzativi.



4. L'ATTUAZIONE DEL D.LGS. 231/2001

4.1 EDITORIALE DOMUS S.P.A.

Editoriale Domus S.p.A. è stata fondata nel 1929 da Gianni Mazzocchi e, a oggi, è leader di settore nel mercato editoriale italiano. I principali scenari in cui opera l'Azienda sono la mobilità, l'architettura, il design, i viaggi e la cucina. La straordinaria lungimiranza di Gianni Mazzocchi ha permesso, già a suo tempo, di sviluppare concetti editoriali moderni e innovativi che hanno fatto la storia dell'editoria italiana. La creatività, l'innovazione, l'attenzione ai lettori e la serietà nei contenuti hanno contribuito negli anni al successo dell'Azienda. Le numerose pubblicazioni, più di trecento dipendenti, una pista privata per i test di auto e moto, i numerosi data-base e più di 15 milioni di copie circolanti per anno sono soltanto alcuni degli indicatori che rappresentano la leadership di Editoriale Domus nel mercato editoriale italiano.

4.2 INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER L'ATTUAZIONE DEL D.LGS. 231/2001

Il Consiglio di Amministrazione di Editoriale Domus S.p.A., avuto riguardo al ruolo dell'Azienda nella realtà sociale italiana ha inteso attuare in Azienda i principi di corretta gestione e prevenzione penale affermati dal D.Lgs. 231/2001, per meglio garantire la massima trasparenza nell'attività gestionale e continuando ad ispirare la stessa a principi di economicità, ma anche a principi etici largamente condivisi. Si è ritenuto infatti che l'adozione di un Codice Etico, non fosse più sufficiente a proiettare l'Azienda ai migliori livelli di eccellenza, in presenza di una disposizione normativa pur non avente il carattere di cogenza. Invero è questa un'occasione ritenuta unica per meglio organizzare l'Azienda, razionalizzare ed utilizzare le risorse, per ottenere livelli ottimali di corretta e trasparente gestione nelle funzioni interne e nei rapporti con i fornitori e i propri clienti per garantire servizi di qualità sempre più soddisfacenti. Si intende ottenere un sistema di gestione che preveda i comportamenti dei dipendenti e dei dirigenti nell'esercizio della loro attività, ispirato alla prevenzione delle condotte



penalmente rilevanti, per consentire il perseguimento dell'interesse dell'Azienda rispettando i principi di eticità gestionale, di buona prassi amministrativa oltre che, evidentemente, dei precetti di rilievo penale.

4.3 SISTEMA DISCIPLINARE

L'osservanza delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/01, nella presente parte generale del Modello e nelle relative parti speciali deve considerarsi caratteristica essenziale delle obbligazioni contrattuali per i dipendenti dell'Azienda, ai sensi e per gli effetti del Codice Civile.

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello (parte generale e speciale) sono definiti come illeciti disciplinari. Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di operai, impiegati e quadri, esse coincidono con quelle previste dal sistema sanzionatorio previsto dal CCNL, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori (Legge 300/70) ed eventuali normative speciali applicabili.



5. L'ORGANISMO DI CONTROLLO DI EDITORIALE DOMUS S.P.A.

5.1 INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO (O.D.V.)

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, l'organo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento (nel presente Modello definito Organismo di Vigilanza e Controllo – O.D.V.), è indipendente e diverso dall'organo dirigente. Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell' O.D.V. e dei connessi contenuti professionali, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'O.D.V. può essere supportato da consulenti esterni. Inoltre può avvalersi del supporto delle funzioni di staff e di linea che, di volta in volta, si rendessero necessarie.

5.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO (O.D.V.)

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello, in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto e dalle successive leggi che ne hanno esteso il campo di applicazione;
- sulla efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni aziendali.

All'O.D.V. sono altresì affidati i compiti di:

- attuare le modalità di controllo previste dal Modello anche attraverso apposite disposizioni. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono



considerate parte integrante di ogni processo aziendale (cd. controllo di linea), da cui si segnala l'importanza di un processo formativo del personale;

- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle "attività sensibili alla commissione di reati";
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili i cui risultati vengano riassunti in un apposito rapporto il cui contenuto verrà esposto nel corso delle comunicazioni agli organi societari;
- coordinarsi con il responsabile di funzione per i programmi di formazione per il personale;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisposizione della documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il monitoraggio delle attività in relazione alle modalità stabilite nel Modello.

A tal fine, l' O.D.V. ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e deve essere costantemente informato dagli organi societari:

- sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre l'azienda al rischio conseguente alla commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- sui rapporti con Consulenti e Partner;

inoltre l'O.D.V. ha il compito di:



- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative;
- verificare le esigenze di aggiornamento del Modello;
- riferire periodicamente al C.d.A. in merito all'attuazione delle politiche aziendali per l'attuazione del Modello;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia dei database a supporto dell'attività ex Decreto.

L'O.D.V. è responsabile per le verifiche interne e si raccorderà di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire eventuali ulteriori elementi. Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell' O.D.V. e dei contenuti professionali specifici richiesti, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l' O.D.V. può essere supportato, da altro personale qualificato interno o esterno.



6. I REATI DI CUI AL D.LGS. 231/2001

L'attribuzione della responsabilità amministrativa alle società e più in generale alle persone giuridiche, così come delineata dal D.Lgs. 231, risulta conseguenza della commissione di determinati reati da parte di persone fisiche legate all' Ente. Tali reati sono tipizzati dagli articoli 24, 25, 25-bis e 25-ter del decreto e rappresentano il punto di origine di tutta la disciplina in esame.

6.1 ARTICOLO 24

L'articolo 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno allo Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico) ricollega la responsabilità dell'ente alle norme penali poste a tutela del patrimonio e del buon andamento dello Stato e degli enti pubblici in generale.

La norma dispone che:

“in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote della sanzione.

Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote della sanzione.

Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d), ed e).”

Le norme del codice penale richiamate dall'articolo 24 si collocano tra i “delitti contro la Pubblica Amministrazione” e i “delitti contro il patrimonio”,



individuando una prima tipologia di reati cui riconnettere la responsabilità delle società.

L'art. 316-bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato) dispone che:

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Articolo 316-ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a Euro 4.000 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da Euro 5.164 a Euro 25.823.

Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

L'art. 640 c.p., che sanziona il reato di truffa, è richiamato dal D.Lgs. 231 per quanto concerne la disposizione del numero 1 del secondo comma, che più direttamente attiene alla protezione del patrimonio pubblico:



“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 52,00 a Euro 1.033:

- ✓ se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- ✓ se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante”.

L'articolo 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) sanziona e reprime specificatamente le frodi commesse allo scopo di conseguire delle erogazioni pubbliche:

“la pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

L'art. 640-ter c.p. (Frode informatica) è l'ultima fattispecie richiamata dall'articolo 24 e prevede una specifica modalità di messa in atto della frode:

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.



La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro 310 a euro 1.550 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante”.

6.2 ARTICOLO 24 BIS (LEGGE 18 MARZO 2008, N. 48)

Delitti informatici e trattamento illecito di dati.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote della sanzione.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote della sanzione.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote della sanzione.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)



6.3 ARTICOLO 24 TER (LEGGE 15 LUGLIO 2009, N. 94, ART. 2, CO. 29)

Delitti di criminalità organizzata.

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote della sanzione.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote della sanzione.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.



6.4 ARTICOLO 25

L'articolo 25 (Concussione e corruzione) ha ad oggetto i delitti di corruzione e richiama quindi quelle norme penali poste a tutela del buon funzionamento e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione.

La disposizione prevede che:

- “1 - In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote della sanzione.
- 2 - In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote della sanzione.
- 3 - In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote della sanzione.
- 4 - Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
- 5 - Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3 , si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno”.



Art. 317 c.p. (Concussione) sanziona la condotta del “pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità”, punendolo “ con la reclusione da sei a dodici anni”.

Art. 318 c.p. (Corruzione per l’esercizio della funzione):

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio):

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Art. 319-bis c.p. (Circostanze aggravanti):

La pena è aumentata se il fatto di cui all’art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Fattispecie autonoma è quella della corruzione in atti giudiziari prevista dall’art. 319-ter c.p., che dispone che:

“se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale, o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.



Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni”.

L'art. 319 – quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

L'art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) estende le previsioni sanzionatorie riguardanti i casi di corruzione di pubblici ufficiali anche agli incaricati di pubblici servizi e ai pubblici impiegati, mantenendo inalterata la struttura delle fattispecie previste agli articoli 318-319 c.p.:

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

I reati di corruzione sono fattispecie a concorso necessario, il che non significa altro che per il loro compimento occorre l'intervento di più parti, quella pubblica e quella privata, così l'articolo 321 c.p. provvede a garantire il risvolto sanzionatorio per la parte privata intervenuta nel reato:

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà e promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità”.



L'art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione) sanziona il tentativo del privato di corrompere il pubblico ufficiale, disponendo che:

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.

L'art. 322-bis c.p., (Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) estende l'apparato sanzionatorio degli articoli già considerati ad altre figure appartenenti agli apparati pubblici:

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;



3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale .

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.



6.5 ARTICOLO 25 BIS (MODIFICATO DALLA LEGGE N. 99 DEL 23/07/09)

Questo articolo è stato inserito nelle previsioni del D.Lgs. 231 dall'art. 6, D.l. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, in L. 23 novembre 2001, n. 409, con la rubrica: Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.

Viene qui previsto:

- 1 - “In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocento quote della sanzione;
 - per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote della sanzione;
 - per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
 - per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote della sanzione;
 - per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo della sanzione;
 - per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote della sanzione.
- 2 - Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460 e 461 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno”.

In questa previsione il richiamo alle norme del codice penale riguarda i reati contro la fede pubblica, sanzionati a tutela della legalità della circolazione



monetaria così come gli interessi patrimoniali sia dell'istituto di emissione che dei privati.

Art. 453 c.p., (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate):

“E’ punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da Euro 516 Euro 3.099:

- chiunque contraffà monete nazionali o straniere aventi corso legale nello Stato o all’Estero;
- chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l’apparenza di un valore superiore;
- chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, ma di concerto con chi l’ha eseguita (ovvero con un intermediario), introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate;

Art. 454 c.p., (Alterazione di monete):

Chiunque altera monete della qualità indicata nell’articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da Euro 103 a Euro 516.



Art. 455 c.p., (Spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate):

“Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà”.

Art. 457 c.p., (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede):

“Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a Euro 1033”.

Art. 459 c.p., (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati):

“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all’acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali”.

Art. 460 c.p., (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo):

“Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato con la reclusione da due a sei anni e con la multa da Euro 309 a Euro 1.032”.



Art. 461 c.p., (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata):

“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da Euro 103 a Euro 516”.

Art. 464 c.p., (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati):

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a Euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell’articolo 457, ridotta di un terzo”.

Art. 473 (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni):

“Chiunque contraffatta' o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a Euro 2.066.

Alla stessa pena soggiace chi contraffatta' o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.



Art. 474 (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi):

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a Euro 2.065. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente”.



6.6 ARTICOLO 25 BIS 1 (ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE N. 99 DEL 23/07/09)

Delitti contro l'industria e il commercio

In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote della sanzione;
- b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

6.7 ARTICOLO 25 TER

Questo articolo è stato inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 che disciplina gli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, e prende in considerazione il tema specifico dei reati societari.

La disciplina introdotta identifica una serie di reati "propri", cioè riferibili solo a determinati soggetti che ricoprono posizioni apicali all'interno della struttura aziendale. Il riferimento è agli amministratori, ai direttori generali, ai liquidatori e alle persone sottoposte alla loro vigilanza.

Si legge infatti all'art. 25 ter che:

"In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se



essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall’articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote della sanzione; per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall’articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote della sanzione; per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall’articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; per il delitto di falso in prospetto, prevista dall’articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote della sanzione; per il delitto di falso in prospetto, prevista dall’articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote della sanzione;
- per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall’articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote della sanzione;
- per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall’articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote della sanzione;
- per il delitto di impedito controllo, previsto dall’articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote della sanzione;
- per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall’articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote della sanzione;



- per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall’articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote della sanzione;
- per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall’articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote della sanzione;
- per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall’articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote della sanzione;
- per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall’articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote della sanzione;
- per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall’articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote della sanzione;
- per il delitto di illecita influenza sull’assemblea, previsto dall’articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote della sanzione;
- per il delitto di aggio, previsto dall’articolo 2637 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote della sanzione;
- per i delitti di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall’articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote della sanzione.
- Per il delitto di corruzione tra privati, previsto dall’art. 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote.



Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma precedente, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo”.

Lo stesso D.Lgs. 61/2002 ha riformato il diritto societario sugli illeciti penali ed amministrativi in materia di società e consorzi, riscrivendo il Titolo XI del libro V del codice civile.

Gli articoli del codice civile richiamati dall'art.25-ter, così come modificati, sono passibili di una prima importante osservazione: si tratta di reati di danno e non più di pericolo, il che significa che lo spettro applicativo delle norme in tema di reati societari risulta ristretto ai casi in cui dalle condotte sanzionate consegue un effettivo danno.

L'analisi delle norme in questione può essere svolta distinguendo quattro tematiche:

Le false comunicazioni sociali, false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione.

Articolo 2621 (False comunicazioni sociali). – “Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino ad un anno e sei mesi

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.



La punibilità e' esclusa se le falsità o e omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso il fatto non e' punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta”.

Articolo 2622 (False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori)
– “Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la pena detentiva per i fatti previsti al primo comma e' da uno a quattro anni e il delitto e' procedibile d'ufficio.



La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma e' estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma e' esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità e' comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso il fatto non e' punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta”.

Articolo 2624 (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione). – “I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni”.



6.7.1 L'IMPEDITO CONTROLLO

L'Articolo 2625 (Impedito controllo) può comportare una responsabilità ai sensi del D.Lgv. n. 231 solo per quanto riguarda la previsione del secondo comma, poiché il primo, per quanto sostanzialmente identico, non integra reato ma si limita a prevedere una mera sanzione amministrativa:

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa”.

Articolo 2626 (Indebita restituzione dei conferimenti). – “Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Articolo 2627 (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve). – “Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

Articolo 2628 (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante). – “Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge,



acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale e' stata posta in essere la condotta, il reato e' estinto”.

6.7.2 LE OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI

Articolo 2629 (Operazioni in pregiudizio dei creditori). – “Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Articolo 2632 (Formazione fittizia del capitale). – “Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.



Articolo 2633 (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori).
– “I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Articolo 2636 (Illecita influenza sull'assemblea). - “Chiunque con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Articolo 2637 (Aggiotaggio). – “Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, e' punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

Articolo 2635 (Corruzione tra privati). – “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.”

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.



Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

6.7.3 L'OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA

L'Articolo 2638 (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza) completa il quadro della tutela penale dell'informazione societaria, curando la materia delle comunicazioni destinate alle autorità di vigilanza (Consob, Banca d'Italia, Isvap):

“Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.



Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di societa', o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorita' pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorita', consapevolmente ne ostacolano le funzioni”

6.8 ARTICOLO 25 QUATER

Delitti con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

(In vigore dal 28 gennaio 2003)

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote della sanzione;
 - b) se il delitto e' punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote della sanzione.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto



dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo.

6.9 ARTICOLO 25 QUATER 1

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583 bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote della sanzione e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

6.10 ARTICOLO 25 QUINQUIES

Delitti contro la personalità individuale.

(In vigore dal 7 settembre 2003)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote della sanzione;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 600 bis, primo comma, 600 ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui



all'articolo 600 quater.1, e 600 quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote della sanzione;

- c) per i delitti di cui agli articoli 600 bis, secondo comma, 600 ter, terzo e quarto comma, e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote della sanzione.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

6.11 ARTICOLO 25 SEXIES

Abusi di mercato

(In vigore dal 12 maggio 2005)

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote della sanzione.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.



6.12 ARTICOLO 25 SEPTIES

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

(In vigore dal 25 agosto 2007 – D.Lgs. 81/08)

1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote della sanzione.
2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

6.13 ARTICOLO 25 OCTIES

Ricettazione, autoriciclaggio, riciclaggio e impiego di beni o utilità di provenienza illecita

(In vigore dal 29 dicembre 2007, modificato dalla Legge n°186/2014)

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote della sanzione. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote della sanzione.
2. In relazione al reato di cui all'art. 648 ter.1 c.p. l'ente sarà punito con una sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, aumentata da 400 a 1000 per le



ipotesi in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale sia stabilita la pena della reclusione superiore, nel massimo, a cinque anni.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
4. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

6.14 ARTICOLO 25 NOVIES (ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE N. 99 DEL 23/07/09)

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, *171-bis*, *171-ter*, *171-septies* e *171-octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote della sanzione.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-*quinqies* della citata legge n. 633 del 1941.



6.15 ARTICOLO 25 NOVIES (ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE N. 116 DEL 3 AGOSTO 2009)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote della sanzione.

6.16 REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.LGS. N. 121 DEL 7 LUGLIO 2011]

Codice penale, art. 727-bis - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

Codice penale, art. 733-bis. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

D.Lgs. 152/06, art. 137 – Sanzioni penali

Comma 2

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Comma 3

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.



Comma 5

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Comma 11

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.

Comma 13

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.



D.Lgs. 152/06, art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Comma 1

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Comma 3

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Comma 5

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).



Comma 6, primo periodo

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

D.Lgs. 152/06, art. 257 - Bonifica dei siti

Comma 1

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Comma 2

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.



D.Lgs. 152/06, art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Comma 4, secondo periodo

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

D.Lgs. 152/06, art. 259 - Traffico illecito di rifiuti

Comma 1

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.



D.Lgs. 152/06, art. 260 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Comma 1

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Comma 2

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

D.Lgs. 152/06, art. 260-bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Comma 6

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Comma 7, secondo e terzo periodo

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.



Comma 8

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

D.Lgs. 152/06, art. 279 – Sanzioni

Comma 5

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

L. 150/92, art. 1

Comma 1

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del



Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Comma 2

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.



L. 150/92, art. 2

Commi 1 e 2

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;



- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

L. 150/92, art. 6

Comma 4

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.



L. 150/92, art. 3-bis

Comma 1

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

L. 549/93, art. 3

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

Comma 6

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.



D.Lgs. 202/07, art. 8 - Inquinamento doloso

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

D.Lgs. 202/07, art. 9 - Inquinamento colposo

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.



6.17 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE
(ART. 25-DUODECIES, D.LGS. 231/01) [DECRETO LEGISLATIVO 16 LUGLIO
2012, N. 109]

"In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 22, comma 12-bis,
del decreto legislativo 22 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione
pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150mila euro".



7. AREE DI CRITICITÀ EFFICIENTI PER LA PERPETRAZIONE DEI REATI

L'adozione del “Modello di Organizzazione e di Gestione” è un comportamento doveroso della Società al fine di prevenire per quanto possibile il compimento dei reati previsti dal Decreto. L'articolo 6 del Decreto introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità in oggetto qualora l'Ente dimostri:

- di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- di aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;
- che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti Modelli di organizzazione e di gestione;
- che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo.

Il Decreto prevede inoltre che, in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati, i Modelli debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;



- configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Le Linee Guida adottate per la redazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

- ✓ individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- ✓ predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo individuate sono:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure scritte;
- poteri autorizzativi e di firma;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere uniformate ai seguenti principi:

- ✓ verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- ✓ applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- ✓ documentazione dei controlli;
- ✓ previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle modalità previste dal Modello;



- ✓ individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili come segue:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione;
 - obblighi di informazione all'organismo di controllo.

7.1 OBIETTIVI PERSEGUITI ED ADOZIONE DEL MODELLO

Editoriale Domus S.p.A. sensibile all'esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell'integrità, nonché consapevole dell'importanza di assicurare condizioni di correttezza nella conduzione degli affari e nelle attività aziendali a tutela della posizione e dell'immagine propria e dei "portatori di interesse", adotta il Modello di Organizzazione e di Gestione previsto dal Decreto fissandone i principi di riferimento. Tale iniziativa, sebbene non imposta dalle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello come elemento facoltativo e non obbligatorio, si propone, altresì, di sensibilizzare tutti coloro che operano in nome e per conto di Editoriale Domus S.p.A., affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto stesso. Il Modello è stato predisposto da Editoriale Domus S.p.A., sulla base delle prescrizioni del Decreto.

Il Modello è stato adottato dal C.d.A. con delibera del 26 Novembre 2009 e aggiornato con delibere del 4 maggio 2012 e 5 maggio 2014.

Il presente terzo aggiornamento è stato adottato dal C.d.A. con delibera del 5 maggio 2015.



7.2 FUNZIONE DEL MODELLO E SUOI PUNTI ESSENZIALI

Il Modello persegue l'obiettivo di configurare un sistema strutturato ed organico di modalità e di attività di controllo, volto a prevenire, per quanto possibile, la commissione di condotte idonee ad integrare i reati contemplati dal Decreto. Attraverso l'individuazione delle attività esposte al rischio reato e la loro conseguente proceduralizzazione, si intende determinare una piena consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto di Editoriale Domus S.p.A. della possibilità di incorrere in un illecito passibile di sanzione. Illecito la cui commissione è fortemente censurata dalla Società in quanto sempre contrario ai suoi interessi anche quando, apparentemente, la Società potrebbe trarne un vantaggio economico immediato.

Punti cardine del Modello, oltre ai principi sopra riportati sono:

- la mappatura delle attività a rischio della Società, ossia quelle attività nel cui ambito è più probabile la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di controllo sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e documentazione di ogni operazione rilevante;
- l'applicazione ed il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- l'attribuzione di poteri coerenti con le responsabilità organizzative;
- la verifica ex post dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico;
- la diffusione ed il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell'attuazione delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

Il presente Modello è stato redatto in modo approfondito per individuare le aree di rischio efficienti per la perpetrazione dei reati e costituire per ogni area



così identificata, un sistema di controllo e gestione capace di prevenire eventuali comportamenti illegali. Le aree sono state identificate dopo l'esame approfondito della realtà aziendale e dei servizi che l'Azienda offre, analizzando le modalità di gestione in essere per individuare e rimuovere i punti di debolezza, ovvero la loro integrazione.

Le aree di criticità sono oggetto della specifica disciplina contenuta nella Parte Speciale che integra e completa, con il Codice Etico e il regolamento dell'Organismo di Vigilanza, il Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo di Editoriale Domus S.p.A. Inoltre è stato predisposto un documento di Analisi del Rischio di commissione dei reati ex D.Lgs. 231/01.